


N. [redacted]



Sentenza n. [redacted]



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE MILITARE DI APPELLO**

**SECONDA SEZIONE**

Data sentenza:

[redacted]

*Mi*

Data deposito:

[redacted]

Composta dai Signori:

- 1) Dott. Giuseppe MAZZI Presidente
- 2) Dott. Giuseppe MONICA Giudice
- 3) Dott. Fabio DENTE Giudice
- 4) Ten. Col. AM Danilo D'AMATO Giudice
- 5) Ten. Col. AM Alessandro RAUCCIO Giudice

Estensore:

Dr. Fabio DENTE

il

con l'intervento del Procuratore generale militare in persona del Dott. Vincenzo FERRANTE e con l'assistenza del cancelliere di udienza Daniela LORENZONI, in seguito agli appelli proposti dal PGM e dalla parte civile avverso la sentenza [redacted] emessa in data [redacted] aprile [redacted] dal Tribunale militare di Roma - 1^ Sezione, ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

inviato estratto esecutivo

a:

Procura Militare di:

Redatta scheda casellario il:

**SENTENZA**

Nel procedimento a carico di:

[redacted], nato a [redacted] il [redacted], residente in [redacted] via [redacted], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Angelo Fiore TARTAGLIA; [redacted] in servizio presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito in [redacted] libero; presente.

Campione penale art.:

Impugnazioni presentate da:

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza [redacted] emessa in data [redacted] aprile [redacted] il Tribunale militare di Roma - 1^ Sezione assolveva [redacted] dal reato ascrittogli, perché il

*[Handwritten signature]*

fatto non sussiste imputato di "INGIURIA AD INFERIORE AGGRAVATA E CONTINUATA" (art. 47 nn. 2 e 5, 196 comma II c.p.m.p), perché, [REDACTED] impiegato in Afghanistan nell'Operazione "[REDACTED]", durante un briefing, offendeva il prestigio, l'onore e la dignità del [REDACTED] alla presenza dei militari componenti il plotone, profferendo all'indirizzo dell'inferiore le seguenti frasi "chi cazzo sei tu per contraddire il comandante di plotone...fai il figo, poi tiri la pietra e ritiri la mano...all'inizio ho detto che dobbiamo essere una famiglia; anche nelle migliori famiglie ci sono le pecore nere...i tuoi interventi sono fatti con l'intento di rompere i coglioni?". Con l'aggravante di essere rivestito di un grado e di avere commesso il fatto in territorio estero.

Fatto avvenuto a [REDACTED] (Afghanistan) verso le ore 11,30 del [REDACTED]

Preliminarmente il giudice ha evidenziato che, sebbene l'ipotesi accusatoria sia risultata pienamente provata in termini di fatto, lo stesso non integra però gli estremi del reato contestato.

Nel resoconto dei fatti accertati nel corso del procedimento il giudice ha ricostruito l'episodio in base alle numerose fonti, in specie dichiarative, raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Si afferma in motivazione che nel corso di un briefing tenuto in Afghanistan il [REDACTED] dal [REDACTED] per illustrare i dettagli di un'operazione svoltasi il giorno precedente, l'imputato ([REDACTED]) redarguì il [REDACTED] che era intervenuto per esprimere giudizi critici sulla condotta tenuta in quel frangente, con le frasi indicate in imputazione.



Il fatto è stato confermato da più testimoni oculari, presenti nella circostanza, le cui deposizioni risultano dettagliatamente riassunte in motivazione, ivi compresa quella resa dallo [REDACTED]

Tenuto conto delle ragioni spese nel provvedimento impugnato al fine di motivare il convincimento dei primi giudici circa l'insussistenza della fattispecie contestata, vale in questa sede limitarsi a rilevare che la parte lesa ha dichiarato di essersi limitata ad intervenire per evidenziare che nel corso dell'operazione tutti i mezzi impiegati, nonostante le asperità del terreno erano riusciti a cavarsela senza problemi, mentre il solo mezzo a bordo del quale era il [REDACTED] aveva avuto difficoltà, atteso che all'inizio del briefing era stato detto ai partecipanti che avrebbero potuto fare delle osservazioni, precisando altresì che in occasione di un precedente incontro si era lamentato del fatto che nel corso di una marcia notturna il [REDACTED] aveva parlato ad alta voce, così esponendo i commilitoni a pericolo.

Il teste [REDACTED], per quel che rileva, ha dichiarato che nel corso dei briefing i partecipanti venivano abitualmente invitati a fare osservazioni sui temi trattati, ma al solo fine di promuovere miglioramenti organizzativi operativi, precisando che, nel caso di specie la manovra di spostamento dei mezzi era stata giustamente (a suo parere) ordinata dal [REDACTED] e che lo spostamento del mezzo a bordo del quale questi si trovava non era avvenuto immediatamente a causa di un errore esecutivo compiuto dal conduttore.

In motivazione si riportano altresì le dichiarazioni dei testi [REDACTED], [REDACTED]; [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

quale ha affermato che a suo parere lo [redacted] era solito assumere atteggiamenti un po' polemici; [redacted], il quale ha affermato che il tono dello [redacted] suo parere era stato arrogante e che il suo intervento faceva capire che non era d'accordo con la ricostruzione del [redacted] [redacted] il quale ha affermato che lo [redacted] intervenne più volte per spiegare il modo in cui a suo avviso si sarebbe dovuto svolgere l'operazione; [redacted], [redacted] il quale ha affermato di avere riscontrato un atteggiamento "di superiorità" da parte dei componenti il Plotone del [redacted] nei confronti del giovane ed inesperto [redacted]

Il [redacted] ha chiarito che le interruzioni dello [redacted] furono tre e tutte complessivamente dirette a fare rilevare l'immobilità del mezzo sul quale egli si trovava, precisando che durante il briefing è consentito intervenire solo in conclusione, solo per ottenere spiegazioni e precisazioni circa le istruzioni ivi impartite, non essendo invece legittimo commentare lo svolgimento delle operazioni e le opinioni tattiche del superiore.

Tanto premesso il provvedimento impugnato si sofferma su alcune contraddizioni tra le dichiarazioni testimoniali richiamate, ritenendole sostanzialmente irrilevanti e riproponendo la correttezza della contestazione in punto di fatto.

Con riferimento specifico alle espressioni proferite dall'imputato si rileva con ampi riferimenti la necessità di operare una scrupolosa contestualizzazione delle stesse al fine di valutarne l'idoneità a mortificare la dignità del superiore.



Al fine indicato si evidenzia la "particolare delicatezza del contesto generale" definito "parabellico", in cui la rudezza di certi atteggiamenti da parte del superiore diviene necessaria per assicurare maggiore efficacia all'azione di comando e far fronte ai pericoli.

Con riferimento al contesto definito specifico dell'episodio, si rileva che l'intervento dell'imputato avvenne solo alla fine del briefing e fu necessitato dalle intemperanze della P.O., non nuova ad analoghi atteggiamenti polemici effettuati per spirito di protagonismo.

Le osservazioni dello [redacted] nei confronti del [redacted] sono definite inopportune, indisciplinate, incongrue ed inutili.

A sostegno di tale interpretazione del fatto i primi giudici rilevano che i rapporti tra imputato e parte lesa erano stati fino a quel momento cordiali e che pertanto non vi erano preesistenti e diversi motivi idonei a giustificare la condotta posta in essere dal [redacted]

Scopo del suo intervento, di carattere selettivo, fu quello di ricondurre all'ordine un subordinato al rispetto verso il superiore [redacted]

In conclusione si prendono in esame le singole espressioni utilizzate al fine di reperire per ciascuna di esse il reale intendimento del superiore, celato sotto il velo di quelle che sono definite sguaiate allegorie, affermando che le stesse non possono ritenersi mortificanti per la parte offesa e dunque lesive della sua dignità.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale.

L'atto evidenzia che la motivazione appare imperniata, non già sulla semplice e pienamente condivisa esigenza di contestualizzare gli

avvenimenti, quanto sulla ricerca dell'animus che ha sorretto l'azione dell'imputato e le finalità perseguite, vale a dire sull'elemento soggettivo piuttosto che sulla concreta portata lesiva delle frasi pronunciate.

A sostegno di tale doglianza si osserva che le considerazioni svolte dai primi giudici al fine di definire l'autentico senso contestuale di ciascuna delle espressioni in giudizio non fanno altro che esplicitare quella che sarebbe stata l'intenzione dell'agente, così finendo con il soffermarsi in realtà sul solo elemento soggettivo del reato, nella sostanziale implicita ricerca di un animus iniurandi peraltro neppure richiesto nella fattispecie contestata, caratterizzata dal dolo generico.

Osserva in contrario l'appellante che la finalità di porre fine ad interventi della p.o. che potevano apparire inappropriati ed inopportuni, non priva le espressioni contestate della loro offensività per la dignità ed il decoro dell'inferiore.

Ripercorrendo lo schema della parte finale della sentenza l'atto d'appello esplicita quindi la portata lesiva di ciascuna espressione contestata.

In conclusione si chiede la riforma dell'impugnata sentenza, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, esclusa la continuazione, trattandosi di condotta sostanzialmente unitaria e la condanna del prevenuto alla pena ritenuta di giustizia.

Ha proposto appello altresì la persona offesa dal reato, costituita Parte civile nel presente procedimento.

Analogamente a quanto rilevato nell'impugnazione del Procuratore Generale l'appellante osserva che il giudizio è fondato su




un'interpretazione soggettiva ed opinabile del "senso" delle frasi pronunciate dall'imputato nei confronti della persona offesa.

L'atto procede quindi ad una ricostruzione del fatto in larga parte coincidente con quello effettuato in sentenza salvo ad evidenziare che nel preambolo del briefing era stato specificato che ciascuno avrebbe potuto intervenire per esprimere la propria opinione e che la parte lesa tanto fece diligentemente chiedendo la parola al [redacted] al fine di fare presenti le proprie opinioni in merito all'argomento di cui si trattava.

Scopo dell'intervento era quello di complimentarsi con un collega che si era distinto nelle attività oggetto dell'incontro programmato, ma non riusciva nell'intento in quanto interrotto immediatamente ed in modo brusco dal [redacted] con le note frasi (integralmente richiamate e corrispondenti a quelle riportate nel capo d'imputazione) pronunciate alla presenza dell'intero plotone, ivi compresi inferiori di grado dello [redacted].

Dette circostanze, si rileva, sono state confermate dalla parte offesa, dai testimoni del PM e da un teste della difesa le cui dichiarazioni si riassumono nell'atto di appello.

Osserva l'appellante che neppure la sentenza impugnata mette in dubbio che l'imputato ha effettivamente posto in essere la condotta contestata, sebbene la ricostruzione del fatto appaia errata con riferimento alla frase riferita dalla parte offesa in relazione al fatto che il [redacted] gli chiese in modo volgare chi egli fosse per "interrompere" il Comandante di Plotone piuttosto che, come invece riferito dallo [redacted] non per "interrompere" bensì per "contraddire", sicchè è inesatta l'affermazione dei primi giudici secondo cui non vi è dubbio che la parte offesa interruppe il



██████████ in modo illegittimo.

Si ribadisce quindi che tre testimoni, ██████████, ██████████, ██████████ hanno concordemente confermato che lo ██████████ chiese correttamente di poter intervenire.

L'appellante contesta ancora le affermazioni della motivazione nella parte in cui definiscono l'intervento della parte lesa come caratterizzato dal desiderio di protagonismo del dichiarante, inopportuno, indisciplinato, incongruo e inutile.

A tal fine si rileva che lo ██████████ venne immediatamente bruscamente interrotto così da non potere esplicitare il proprio pensiero e confermare le richiamate deduzioni dei primi giudici delle mere illazioni non supportate da alcun elemento di prova.

Si rileva ancora che l'errata manovra del mezzo a bordo del quale si trovava il ██████████ durante le operazioni militari oggetto del briefing creò una situazione di pericolo per l'intera unità.

L'intervento dello ██████████ appare pertanto perfettamente coerente con gli scopi dell'incontro, vale a dire realizzare un confronto sugli aspetti positivi e negativi che hanno caratterizzato le operazioni militari poste in essere.

Sotto altro profilo si rileva che l'imputato non ha mai negato di avere pronunciato le espressioni contestate e che dunque il fatto sia stato provato con certezza.

Benchè fondata sulla pretesa inoffensività delle espressioni utilizzate la motivazione omette di soffermarsi specificamente sulla intrinseca lesività delle frasi, limitandosi ad argomentare in relazione alle





finalità che avrebbero spinto l'imputato ad agire.

A riprova di ciò, analogamente all'atto di appello del Procuratore Generale si evidenzia che ciascuna proposizione della parte finale della sentenza è preceduta da una valutazione circa quelle che -secondo il personale pensiero dei giudici- furono le intenzioni dell'imputato, finendo con l'omettere la motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, per soffermarsi unicamente sui motivi e l'animus che indussero l'imputato ad agire, operando una personale ricostruzione psicologica non supportata neppure dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato.

L'appellante evidenzia che detti aspetti sono irrilevanti in quanto la fattispecie contestata è caratterizzata dal dolo generico, richiamando sul punto le decisioni n° 58 in data 16 novembre 2006, n° 42367 del 16 novembre 2006 della sez. I della Corte di Cassazione e quella n° 3371 del 29 maggio 1998 della V sezione.

La parte offesa richiama altresì il contenuto di altra massima della Cassazione (sez. I, n° 42367 del 16 novembre 2006) in relazione alla valutazione dell'offensività da effettuarsi in ambito militare e della relazione tra finalità correttive e l'uso di espressioni univocamente e manifestamente offensive.

Tali, si afferma, sono quelle rivolte dall'imputato allo [redacted] in quanto idonee ad offenderne la dignità ed il decoro, mortificando la parte lesa, attribuendole qualità particolarmente negative, sottolineando l'incapacità della stessa ad interloquire con i propri superiori, insinuando la sua tendenza ad intervenire per mere manie di protagonismo ma a sottrarsi

alle proprie responsabilità, qualificandola come elemento negativo del gruppo, insinuando che l'intervento era finalizzato solo a creare disturbo.

Si evidenzia infine che l'umiliazione provocata dalla ingiurie subite dal proprio superiore ha reso la permanenza della persona offesa sul territorio straniero ancor più difficoltosa e sottoposto la stessa ad un intenso sforzo fisico e mentale.

In conclusione si chiede la riforma dell'impugnata sentenza con l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto di cui agli artt. 47 nn. 2 e 5, 196, co. 2 c.p.m.p. e la condanna dello stesso al giusto risarcimento di tutti i danni patiti dalla parte offesa costituita parte civile, da liquidarsi nella somma di € 10.000,00 od in quella maggiore o minore che risulterà ad esito del giudizio, con gli interessi legali e la rivalutazione come per Legge, accordando una provvisoria non inferiore ad € 7.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria di costituzione nella quale riassume le richieste delle parti appellanti ed il fatto evidenziando in tale sede che il [redacted] redarguì il [redacted] con parole decise per porre fine a continue e polemiche interruzioni del militare che avvenivano durante tutto il briefing e non al termine di esso.

In memoria si riassume il contenuto degli atti di appello e delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del dibattimento con particolare riferimento a quelle rese da [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], oltre che da [redacted].

All'esito si osserva che solo i testi [redacted] e [redacted]



hanno confermato di avere sentito le espressioni asseritamente offensive contestate in imputazione.

Dopo di avere, in ragione di ciò, contestato la prova della sussistenza del fatto, la memoria ribadisce la necessità di contestualizzare comunque le espressioni contestate tenendo conto del comportamento provocatorio assunto dallo [redacted] nei suoi interventi, dell'altissimo pericolo di attentati, oltre che delle qualità morali, comportamentali e professionali dell'imputato.

Nel riassumere il fatto si evidenzia che durante il briefing lo [redacted] che aveva già mostrato una certa propensione alla polemica, intervenne per evidenziare che il conducente del mezzo a bordo del quale vi era il [redacted] aveva commesso un vero e proprio errore esecutivo interrompendo in modo illegittimo il superiore.

La memoria ripercorre quindi in modo pedissequo le argomentazioni spese in motivazione, condividendole.

In data odierna il Procuratore Generale concludeva chiedendo la condanna dell'imputato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi 4 di reclusione militare, con concessione dei benefici di legge.

La parte civile chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza riportandosi alle conclusioni scritte ed alla nota spese presentata.

La difesa concludeva chiedendo il rigetto degli appelli proposti e la conferma della sentenza di primo grado.

#### MOTIVI


Così come rilevato da entrambi gli appellanti il reato contestato

all'imputato è punibile a titolo di dolo generico; conformemente alla giurisprudenza in materia nella valutazione dell'elemento soggettivo della fattispecie è sufficiente l'accertamento della coscienza e volontà da parte dell'agente del carattere ingiurioso delle espressioni utilizzate, senza che occorra ricercare e provare la volontà di offendere (*animus iniurandi*).

Tanto premesso deve rilevarsi che nel caso di specie i giudici di primo grado hanno doverosamente collocato la vicenda in un contesto che è stato definito "parabellico", non al fine di individuare quelle che furono le intenzioni del [REDACTED], bensì allo scopo di verificare il carattere oggettivamente ingiurioso delle espressioni utilizzate dall'ufficiale.

L'attribuzione alla giurisdizione della magistratura militare di questa fattispecie del tipo di quella in esame trova la sua ragion d'essere nella specialità della materia e comporta senz'altro la necessità di una corretta contestualizzazione e valutazione di situazioni che non sono equiparabili a quelle della vita comune; richiamare nel caso di specie la sussistenza di una situazione definita "parabellica" significa tenere nel debito conto l'esistenza di un concreto ed attuale pericolo per l'incolumità dei protagonisti della vicenda e di un'elevata e comprensibile carica emotiva sottesa ai comportamenti posti in essere.

Tali speciali condizioni oggettive giustificano il ricorso ad un linguaggio certamente crudo, che apparirebbe persino biasimevole laddove utilizzato, anche da militari, in un normale contesto pacifico quotidiano; lo stesso appare invece privo di oggettiva portata ingiuriosa laddove adoperato nelle particolari condizioni di cui si è detto da un ufficiale nei confronti di un sottoposto al fine di richiamare il medesimo al rispetto di altro superiore.



evitando interventi, magari anche legittimi sotto il profilo formale, ma il cui contenuto non risultava conforme al reale e rilevante scopo dell'incontro.

La condotta del [redacted] risulta essere stata ripetutamente posta in discussione dallo [redacted], con evidenti ripercussioni anche sul prosieguo della missione militare in atto, sotto il profilo del rispetto e della fiducia da parte di tutti i presenti nei confronti del [redacted] e quindi anche sulla sicurezza dei militari a lui affidati.

La motivazione offerta dal Tribunale militare nel provvedimento impugnato appare pertanto ineccepibile laddove ricerca l'oggettiva portata offensiva della condotta dell'imputato nella corretta collocazione della stessa nel contesto, benché risulti poi diffusamente sviluppata sulle intenzioni dell'ufficiale.

Se il rovesciamento logico del ragionamento e lo sbilanciamento della motivazione può apparentemente indurre il dubbio che i giudici di prima cure abbiano indagato sulla sussistenza della volontà di offendere piuttosto che sull'oggettiva lesività delle espressioni contestate, vale ribadire che è il particolarissimo contesto a rendere oggettivamente neutre espressioni altrimenti percepibili come offensive; l'assenza del dolo da parte dell'agente che le utilizza ne è una conseguenza.

Vale, per inciso, osservare che a giudizio della Corte la correttezza di una simile ricostruzione appare asseverata anche dal fatto che l'intervento non ebbe alcun movente egoistico da parte del [redacted], né risulta determinato da alcun risentimento personale nei confronti dello [redacted] (come del resto esplicitamente dichiarato anche da quest'ultimo), essendo stato lo stesso attuato in favore e, per così dire, in difesa della

reputazione e della dignità di un altro ufficiale, nell'esercizio di poteri attribuiti al [REDACTED] dalla normativa in materia, con modalità tali da assicurare la necessaria efficacia al suo intervento.

Quanto rilevato rende ininfluenti le considerazioni svolte nell'appello della costituita parte civile con riferimento alla legittimità formale dell'intervento dello [REDACTED] dovendosi ribadire che tanto non esclude quanto rilevabile con riferimento all'inopportunità dello stesso ed al carattere polemico delle osservazioni svolte, percepite come tali anche dagli altri presenti (cfr. le testimonianze sul punto richiamate nella sentenza di primo grado).

Del pari priva di pregio è la doglianza concernente l'esatta individuazione del verbo utilizzato dal [REDACTED] nei confronti dello [REDACTED] posto che "contraddire" un superiore appare persino più grave dell'"interromperlo" mentre sta esponendo agli altri militari le proprie argomentazioni attinenti allo scopo dell'incontro, laddove le considerazioni svolte siano prive di alcun comprensibile carattere costruttivo.

Neppure può accedersi alla diversa ricostruzione del fatto offerta dalla parte civile nella parte in cui si sostiene che l'intenzione dello [REDACTED] era solo quella di complimentarsi con uno dei militari che avevano partecipato all'azione militare oggetto dell'incontro, essendo tale affermazione contraddetta dalle dichiarazioni dei presenti (terzi rispetto al reato contestato) i quali hanno concordemente attribuito un chiaro intento critico dello [REDACTED] nei confronti del superiore, precisando che tra i due ci fu un vero e proprio battibecco interrotto soltanto dall'intervento del [REDACTED]

La sentenza appellata deve pertanto essere confermata.

Va fissato per il deposito della presente sentenza il termine del [redacted]

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 261 c.p.m.p.; 597; 605 C.p.p.

**CONFERMA**

l'appellata sentenza

Fissa per il deposito della sentenza il termine del 19 dicembre 2013

Roma, venti novembre duemilatredici

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Dott. Fabio Dente

Dott. Giuseppe Mazzi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL [redacted]

Il Funzionario Amministrativo  
in sede giudiziaria militare

Dr.ssa **MARIA PIRIA**

È copia conforme all'originale  
composto da n. 15 PAGINE  
che si rilascia per uso d'ufficio  
[redacted]



Funzionario Amministrativo  
in sede giudiziaria militare

**MARIA PIRIA**